Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 2 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 137.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18, relativo alle propedeuticità di esami nel corso di laurea in Scienze politiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:

« Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

13) Semeiotica chirurgica.

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

23) Chimica industriale;
24) Chimica quantistica;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica delle sostanze naturali.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

24) Spettroscopia molecolare;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica dello stato solido;
27) Cristallografia.

L'insegnamento complementare di Spettroscopia è soppresso.

Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: « Endocrinologia e mal attie del ricambio », « Pediatria », « Ostetricia e ginecologia », « Oculistica », « Chirurgia », « Medicina interna », « Igiene », « Gastroenterologia », « Anestesiologia », « Otorinolaringoiatria » e « Cardiologia ».

Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di « specialista », a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 138.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad acquistare alcuni locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 294 del 31 maggio 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ha stabilito di acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni un locale di circa mq. 180, sito in largo Magroni, da adibire a Sala contrattazione merci;

Vista la deliberazione n. 329 del 21 giugno 1965, con la quale la Camera di commercio predetta ha stabilito di acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni anche un locale scantinato di circa mq. 42 per la sistemazione dei servizi della Sala contrattazione merci;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni un locale a piano terra nell'immobile sito in Terni, largo Magroni, prospiciente alla

piazza della Repubblica, di mq. 180, al prezzo di lire 33.500.000, da adibire a Sala contrattazione merci, ed un vano interrato di circa mq. 42, comprendente i relativi servizi igienici, al prezzo di L. 3.000.000 ed alle condizioni previste rispettivamente alle deliberazioni n. 294 del 31 maggio 1965 e n. 329 del 21 giugno 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 139.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad acquistare un appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 434 del 9 settembre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ha stabilito di procedere, in linea di massima, all'acquisto, dal rag. Michelangelo Aquaro, di mq. 1000-1200 di suolo edificatorio, da destinare alla costruzione della sede camerale;

Vista la deliberazione n. 550 del 28 ottobre 1965, con la quale la predetta Camera di commercio ha ratificato il contratto preliminare per l'acquisto di mq. 1000 del terreno di proprietà del signor Michelangelo Aquaro, per la anzicennata finalità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad acquistare dal rag. Michelangelo Aquaro un appezzamento di terreno di mq. 1000, sito in Brindisi, in via Bastioni Carlo V e distinto nel nuovo catasto edilizio urbano, comune di Brindisi, al foglio 54-*B*, particella 92-209 e 358/rata, alle condizioni previste nella deliberazione n. 550 del 28 ottobre 1965 e cioè al prezzo unitario di L. 45.000 per metro quadrato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 140.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cosenza in data 5 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni del 22 marzo e 1° ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 141.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Maria SS. Assunta alla Migliarina, in Viareggio (Lucca).

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 25 marzo 1965, integrato con dichiarazione del 26 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. Assunta alla Migliarina, in Viareggio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 142.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmine, in Mottalciata (Vercelli).

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 3 novembre 1965, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 2 dicembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmine, in Mottalciata (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1964, relativo alla costituzione presso il Ministero del bilancio del « Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica »;

Vista la nota con la quale il Ministero della sanità chiede la sostituzione di uno dei propri rappresentanti in seno al Comitato medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ferdinando Martorana è nominato membro del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica, di cui all'art. 2 del decreto indicato nelle premesse, il prof. Filippo Bellanti in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 13

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Autorizzazione al comune di Sorgono a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 27 marzo 1965 del comune di Sorgono;

Vista la decisione con la quale la R.A.S., sezione di Nuoro, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 37.440.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Sorgono un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Considerato il parere del Ministero del tesoro, espresso con nota 16 ottobre 1965, n. 147362;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Bruno Morelli, il comune di Sorgono è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 37.440.000 (trentasettemilioniquattrocentoquarantamila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sorgono un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.086.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 37.440.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno per tutta la durata dello ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sorgono, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 249

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Venezia-San Nicolò.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Venezia - San Nicolò;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Venezia - San Nicolò, come segue:

direzione di atterraggio: 60° - 240°;
lunghezza di atterraggio: mt. 1.060;
livello medio dell'aeroporto: mt. 4 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata N.: 3,55 s.l.m.;
testata S.: 4,25 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714 bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Milano-Linate. (Decreto di rettifica).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 458 del 20 novembre 1964, con cui sono state predeterminate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Milano-Linate;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione:

testata a 356° mt. 102,70 - testata a 176° mt. 107,25,

anzichè con la dizione esatta che deve essere la seguente:

testata S mt. 102,70 - testata N mt. 107,25;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 458 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964, è rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, come segue:

testata S mt. 102,70 - testata N mt. 107, 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Approvazione del regolamento interno per l'esercizio di un deposito franco, gestito dalla Compagnia marittima meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il testo unico di leggi sui depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, n. 1903, con il quale la Compagnia marittima meridionale, Società con sede in Napoli, è stata autorizzata ad istituire un deposito franco nello edificio a due piani, denominato « capannone ex juta », situato sulla Calata Porta di Massa del porto di Napoli;

Vista la deliberazione n. 903 del 26 novembre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ha proposto il regolamento interno per l'esercizio del suddetto deposito franco;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento interno — di articoli 44 (quarantaquattro) — proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli con deliberazione n. 903 del 26 novembre 1965 per l'esercizio del deposito franco della Compagnia marittima meridionale, di cui al decreto presidenziale 17 settembre 1962, n. 1903 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Montresta (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli

indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la domanda in data 12 marzo 1965, con la quale il comune di Montresta (Nuoro) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montresta (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Montresta (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono aver inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: Andreotti

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ventotene (Latina).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 giugno 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Latina nella seduta del 29 settembre 1964, al n. 2.33.34/35732/Div. 2ª — con la quale il Consiglio comunale di Ventotene (Latina) ha deciso di proseguire la gestione del servizio elettrico;

Considerato che il Consiglio comunale di Ventotene (Latina), con successiva deliberazione n. 39 del 4 dicembre 1965 — munita del visto di esecutività del prefetto di Latina in data 15 gennaio 1966, n. 2.33.34/60039/Div. 4ª — ha deciso di chiedere il trasferimento dell'impresa elettrica esercitata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ventotene (Latina) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ventotene (Latina).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Latina con l'indicazione della data in cui debbono aver inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Latina o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla reda-

zione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Fornelli (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la domanda in data 13 gennaio 1965, con la quale il comune di Fornelli (Campobasso) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Fornelli (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Fornelli (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono aver inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « Cartiere Burgo » S.p.A., con sede in Verzuolo (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « Cartiere Burgo » S.p.A., con sede in Verzuolo (Cuneo), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilawattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « Cartiere Burgo » S.p.A., con sede in Verzuolo (Cuneo), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio, la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

(2465) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica del Molise, con un quarto esperto, nella persona dell'avv. Augusto Todisco;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Augusto Todisco è chiamato a far parte, quale esperto, del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2885)

DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 24 marzo 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

nell'adunanza del 24 marzo 1966 (in sede tutoria);

Presenti: il Presidente della Giunta, avv. Severino Caveri, e gli assessori dott. Mario Andrione, avv. Giuseppe Fillietroz, p. i. Pietro Fosson e sig. Claudio Manganoni;

Sentita la relazione del Presidente della Giunta in merito alla proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Aosta;

Considerato:

che il Consiglio comunale di Aosta, dopo le elezioni, si è riunito numerose volte, ma che in gran parte le sedute sono andate deserte o sono state rinviate o non vi sono stati discussi provvedimenti di carattere amministrativo;

che per la elezione del delegato del comune di Aosta presso il Consorzio dei comuni Valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea si è dovuto ricorrere alla nomina di un commissario straordinario, stante l'impossibilità di ottenere l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio comunale;

che, nonostante numerosi e perentori inviti e solleciti, è stato necessario ordinare la convocazione del Consiglio comunale allo scopo di approvare il bilancio di previsione del Comune per l'anno finanziario 1966 e che il bilancio deliberato dal Comune non risulta approvabile;

che parimenti è stato necessario, per inadempienza del Consiglio comunale, ordinarne per ben due volte (con ordinanza 21 dicembre 1965, n. 3002, e con decreto 16 febbraio 1966, n. 44, Prot. 483) la convocazione ai fini della ratifica di deliberazioni assunte dalla Giunta municipale in via d'urgenza e che 27 di tali deliberazioni non sono state ratificate dal Consiglio con motivazioni che configurano chiaramente il vizio dello sviamento di potere;

che due delle deliberazioni adottate nella seduta consigliare del 18 febbraio 1966 sono state annullate e che numerosi ricorsi sono pendenti contro le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 14 marzo 1966;

che l'attuale situazione del Consiglio comunale di Aosta, stante le ripetute dichiarazioni del sindaco e degli assessori in carica, non presenta possibilità di positiva soluzione nel senso di una ripresa della funzionalità dell'Amministrazione comunale;

che gli elementi esposti configurano chiaramente una situazione che presenta tutti gli estremi per la adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, a mente delle disposizioni vigenti;

che, in attesa dell'espletamento di detta procedura e nell'intento di assicurare la normale amministrazione ed il normale andamento dei servizi comunali, il Presidente della Giunta regionale ha dovuto adottare, per ragioni di necessità e di urgenza, il decreto n. 107 prot. n. 886, in data 23 marzo 1966 relativo alla sospensione del Consiglio comunale, manifestatosi palesemente e permanentemente non funzionante, nonchè relativo alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune di Aosta;

Considerato ormai impossibile superare, con i normali mezzi, la crisi che travaglia il Consiglio comunale di Aosta e che ha determinato una inammissibile situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi del Comune;

Atteso che il Consiglio comunale di Aosta si è dimostrato incapace di superare la crisi che da tempo lo travaglia e di riprendere il normale svolgimento dell'attività amministrativa, nonchè di provvedere all'approvazione di un bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966 compilato in conformità alle norme vigenti in materia;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto Consiglio comunale, in conformità alla proposta del Presidente della Giunta regionale, come da relazione allegata agli atti della Giunta;

Sentito il Consiglio regionale, nella seduta del 23 marzo 1966, ai sensi dell'art. 43 (secondo comma) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 103 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto l'art. 43, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Ad unanimità di voti favorevoli (cinque voti favorevoli) espressi a scrutinio segreto (presenti e votanti cinque);

Decide:

1) il Consiglio comunale di Aosta è sciolto in data odierna per i motivi indicati in premessa;

2) il signor prof. Roberto Berton, residente ad Aosta, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Aosta fino all'insediamento dei nuovi organi comunali ordinari, a norma di legge;

3) al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale stesso;

4) il predetto commissario straordinario è incaricato della esecuzione della presente decisione.

Aosta, addì 24 marzo 1966

Il Presidente della Giunta: CAVERI

Gli Assessori:

MANGANONI — FILLIETROZ — FOSSON — ANDRIONE

Il segretario: F. FOSSON

(2939)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1966, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati fino al 28 giugno 1966.

(2705)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1966, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 28 febbraio al 28 giugno 1966.

(2706)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1966, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 28 febbraio al 28 giugno 1966.

(2707)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3014)

Vacanza della seconda cattedra di « Statistica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la seconda cattedra di « Statistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3013)

Vacanza delle cattedre di « Complementi di fisica generale », di « Fisica delle particelle elementari » e di « Analisi matematica I » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, sono vacanti le cattedre di « Complementi di fisica generale », di « Fisica delle particelle elementari » e di « Analisi matematica I », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3016)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.759.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.333.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.833.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1965, i comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 56.335.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1966 il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 *dicembre* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1966
registro n. 11 *Difesa-Esercito, foglio n.* 158

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare a partigiani, sono rettificati come sotto indicato:

Decreto presidenziale 2 *febbraio* 1952, *registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1952, *registro n.* 64 *Presidenza, foglio n.* 96, *pubblicato nel* Bollettino Ufficiale 1952, *dispensa* 44, *pag.* 4522.

La croce al valor militare, concessa per il fatto d'arme « Spilinbergo, 30 aprile 1945 » deve intendersi conferita a Ferroli Guido Lino e non a Ferroli Lino.

Decreto presidenziale 18 *gennaio* 1957, *non registrato alla Corte dei conti, pubblicato nel* Bollettino Ufficiale 1958, *dispensa* 25, *pag.* 2510.

La croce al valor militare concessa per il fatto d'arme « Milano dicembre 1943-25 aprile 1945 » deve intendersi conferita a Vecchietti Maria Maddalena e non a Vecchietti Lena.

(2567)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Diamante (Cosenza)

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1966 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto con il mappale 224 del foglio di mappa 12 del catasto fabricati del comune di Diamante (Cosenza).

(2521)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 713-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 713-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Gianotti Elisa con sede in Milano, corso Ticinese n. 87.

(2525)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 85-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 85-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Iacomino Ciro con sede in Napoli, via F.lli Ruggi n. 23.

(2526)

Esito di ricorso

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 393, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai signori Tappainer Efrem ed Oscar contro la decisione del 25 settembre 1963, con la quale la Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio respinse il ricorso gerarchico improprio prodotto dagli stessi signori Tappainer avverso il provvedimento del sindaco di Cles che in data 17 maggio 1963 aveva negato ai medesimi la licenza commerciale per la vendita di « profumeria » in detto Comune, via G. Marconi, n. 10.

(2691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° novembre 1965 al 7 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	865	1.986	3.680	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.215
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	19.880
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	22.925
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.579
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.406
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.233
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	38.150
	24	8. superiore al 43%	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	55.202
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	16.130
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.175
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.829
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.656
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	26.483
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	34.400
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	51.452
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	33
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	13.465
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	22.910
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	38.947
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.175
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	16.130 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.175 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.829 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.656 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	26.483 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	34.400 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	51.452 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	13.465 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	26.035
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	42.072
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	54.984 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	45.820 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.976 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	11.233
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	9.772 (*h*)	zero	zero	9.772
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (*h*)	zero	16.026 (*h*)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni dal: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	6.186	16.721	zero	6.186	10.837 (*c*)	31.693
	42	V. Tilsit (Havarti) . . .	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa .	1.281	7.598	zero	1.281	2.717 (*c*)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.111
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.111
	13 16	F. formaggi fusi	4.834	13.585	3.644	6.356	10.989 (*c*)	31.035
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . .	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10748)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— **Paesi terzi.**

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».**

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero		Denominazione delle merci	Giorni: 1/3-12-64		Giorni: 4/23-12-64		Giorni: 24/31-12-64	
della Tariffa	delle Statistica		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:						
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	2.939	2.839	2.939	2.839	3.119	3.019
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	2.939	2.839	2.939	2.839	3.119	3.019
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	3.647	3.549	3.674	3.549	3.899	3.774
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		- riso semilavorato:						
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	4.797	4.660	4.797	4.660	5.070	4.932
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	5.309	5.171	5.309	5.171	5.613	5.475
		- riso lavorato a fondo:						
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	5.084	4.947	5.084	4.947	5.375	5.237
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	5.668	5.531	5.668	5.531	5.994	5.857
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	1.728	1.640	1.853	1.765	1.966	1.878

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964 all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° dicembre 1964 al 23 dicembre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	1.084	1.084	2.839	1.084	1.084
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	1.084	1.084	2.839	1.084	1.084
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.355	1.355	3.549	1.355	1.355
10.06 B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.849	1.849	4.660	1.849	1.849
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2 . .	2.037	2.037	5.171	2.037	2.037
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1 .	1.955	1.955	4.947	1.955	1.955
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2 . .	2.170	2.170	5.531	2.170	2.170
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 24 dicembre 1964 al 31 dicembre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	1.804	1.804	3.019	1.084	1.804
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	1.084	1.804	3.019	1.084	1.804
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.355	1.355	3.774	1.355	1.355
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.849	1.849	4.932	1.849	1.849
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	2.037	2.037	5.475	2.037	2.037
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.955	1.955	5.237	1.955	1.955
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	2.170	2.170	5.857	2.170	2.170
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 1° aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,46	624,60	624,55	624,65	624,55	624,45	624,60	624,40	624,45	624,63
$ Can.	579,45	580,10	579,75	579,32	579,30	579,32	579,65	579,25	579,32	579,50
Fr. Sv.	143,82	143,80	143,84	143,825	143,70	143,76	143,815	143,80	143,76	143,82
Kr. D.	90,43	90,50	90,53	90,53	90,45	90,49	90,52	90,50	90,49	90,50
Kr. N.	87,29	87,28	87,30	87,325	87,40	87,37	87,31	87,32	87,27	87,29
Kr. Sv.	120,98	121,04	121,02	121,01	120,90	121 —	121,015	120,95	121 —	121 —
Fol.	172,19	172,22	172,25	172,30	172,25	172,18	172,26	172,15	172,18	172,25
Fr. B.	12,541	12,54	12,5415	12,545	12,545	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,435	127,46	127,47	127,475	127,45	127,43	127,465	127,45	127,43	127,45
Lst.	1744,85	1745,15	1745,35	1745,25	1745 —	1744,60	1745,10	1744,80	1744,60	1745 —
Dm. occ.	155,501	155,49	155,50	155,555	155,40	155,46	155,555	155,48	155,46	155,53
Scell. Austr.	24,170	24,17	24,17	24,16875	24,15	24,16	24,1725	24,17	24,17	24,165
Escudo Port.	21,766	21,765	21,78	21,775	21,78	21,77	21,7625	21,79	21,77	21,77
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,435	10,43	10,42	10,417	10,42	10,43	10,425

Media dei titoli del 1 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	106,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,525
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1966

1 Dollaro USA	624,625
1 Dollaro canadese	579,485
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	90,525
1 Corona norvegese	87-317
1 Corona svedese	121,012
1 Fiorino olandese	172,28
1 Franco belga	12,542
1 Franco francese	127,47
1 Lira sterlina	1745,175
1 Marco germanico	155,555
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,769
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Terzolas, con sede nel comune di Terzolas (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 189, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Terzolas, con sede nel comune di Terzolas (Trento), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:

Stanchina Luigi.

Membri:

Graitenberg Michele;
Manini Basilio;
Svaizer Tomaso;
Ciccolini Giulio;
Silvestri Onorio.

(2642)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Chiauci

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29613/6573, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Chiauci, estesa mq. 455 riportata in catasto alla particella n. 5-*c* del foglio di mappa n. 37 del comune di Chiauci e nella planimetria trattuale con il numero della particella.

(2816)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castelpetroso

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, numero 29617/6569 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Castelpetroso estesa mq. 110 riportata in catasto alla particella n. 240-*c* del foglio di mappa n. 38 del comune di Castelpetroso e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2817)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Ritenuto che il presente concorso viene bandito previo accantonamento di posti da riservare, ai sensi delle disposizioni vigenti, agli invalidi e categorie equiparate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni:

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

q) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso:

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione del l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a pena di decadenza i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*), dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale, di una prova pratica di dattilografia e di una prova facoltativa di stenografia.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta a norma dell'art. 3 - terzo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 gennaio 1966

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Registro n. 2, foglio n. 2C3

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte:

sulle materie delle prove scritte, sulle nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo, da copiare da testo ufficiale.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione di un brano di prosa.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MORO

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta, indirizzata alla:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Palazzo Chigi — ROMA.

Il . . . sottoscritt . . . .
residente (oppure) domiciliat . . a . . . .
(prov. di . . . . . .) in via . . . .
chiede di essere ammess . . al concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 1966, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat . . a . . . . . . il giorno . . mese . . anno . .; e che avendo superato il 30° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt nelle liste elettorali del comune di oppure (2);
d) non ha riportato condanne penali (3);
e) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito nell'anno scolastico presso ;
f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) ;
g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5);
Il sottoscritto chiede di poter sostenere la prova facoltativa di stenografia (6).

lì 19

Firma (7)
(autentica della firma)

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 30.
(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.
(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.
(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.
(6) Nel caso che i candidati intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2652)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 209;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1965, con il quale è sostituito un membro della Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dagli stessi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Silocchi Maurizio	punti	441,13
2. Nencha Ignazio	»	427,10
3. Chiusolo Vincenzo	»	420,13
4. Sica Giulio	punti	415,39
5. Leone Emanuele	»	408,26
6. Marfucci Gennaro	»	403,68
7. Bozzini Gabriele	»	397,50
8. Gentili Vincenzo	»	393,63
9. Metallo Giovanni	»	391,14
10. Petta Gian Paolo	»	389,59
11. Romano Giuseppe	»	386,42
12. Masala Romano	»	381,60
13. Giannelli Mario	»	381,13
14. Taurino Enzo	»	378 —
15. Ricapito Luigi	»	371,10
16. Piccini Paolo	»	368,55
17. Pellegrini Paolo	»	363,26
18. Buttazzo Francesco	»	361,50
19. Pace Manlio	»	359 —
20. Natali Stefano	»	357,50

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1966
Registro n. 6 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 397

(2929)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 390, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trento;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato di lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trento, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Leo dott. Alberto, provveditore agli studi, presidente;
Farina dott. Antonio, vice provveditore agli studi;
Valenti dott. Antonio, vice provveditore agli studi;
Ducati dott. Silvio, vice provveditore agli studi;
Coser rag. Arturo, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Janeselli Marco, consigliere di 2ª classe.
La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 17

(2843)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato il 29 marzo 1966, è inserito il decreto ministeriale n. 00/47353 del 15 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 349, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1965.

(3050)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca «Sali e chinino», della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato il 29 marzo 1966, è inserito il decreto ministeriale n. 00/30484 del 21 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 348, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1965.

(3051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 14 ottobre 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1966, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1966, con inizio alle ore 8,30.

(2928)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 140812 del 10 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 100096 del 7 gennaio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 100096 dell'8 gennaio 1966, con il quale venivano assegnati i posti vacanti al 1963 ai candidati medici risultati vincitori;

Considerato che vincitori delle condotte mediche, vacanti al 1963, di Dolcè e di Sant'Ambrogio Valpolicella sono stati dichiarati rispettivamente i candidati dott. Malatrasi Giuseppe e dott. Rossi Gian Paolo;

Vista la nota n. 95 del 31 gennaio 1966, con la quale il sindaco di Dolcè, ha comunicato che il dott. Giuseppe Malatrasi ha rinunciato al posto vinto per concorso;

Vista la nota n. 404 del 28 gennaio 1966, con la quale il sindaco di Sant'Ambrogio Valpolicella ha comunicato che il dott. Rossi Gian Paolo ha rinunciato al posto vinto per concorso;

Considerato che il proprio decreto, sopra specificato, di approvazione della graduatoria è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 28 del 2 febbraio 1966 e che pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per provvedere alla assegnazione della condotta medica di Dolcè e della 2ª condotta medica di Sant'Ambrogio Valpolicella, resasi vacante per rinuncia;

Viste le preferenze indicate dai candidati medici che seguono immediatamente in graduatoria il dott. Malatrasi Giuseppe e il dott. Rossi Gian Paolo;

Vista l'accettazione espressa dal dott. Sergio Musumeci per la 2ª condotta di Sant'Ambrogio Valpolicella;

Vista l'accettazione del dott. Giuseppe Sartori per la condotta di Dolcè;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sergio Musumeci è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Sant'Ambrogio Valpolicella.

Il dott. Giuseppe Sartori è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Dolcè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura di Verona, dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei comuni di Dolcè e Sant'Ambrogio Valpolicella.

I sindaci di Dolcè e di Sant'Ambrogio Valpolicella sono incaricati, per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 7 marzo 1966

Il medico provinciale: DE MARCO

(2512)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1530 prot. n. 690, in data 23 gennaio 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.XIII.II.13.C/6822 in data 11 settembre 1965; dalla Prefettura di Bologna con nota CS/2057 in data 23 luglio 1965 e dall'Ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota n. 8312 in data 10 luglio 1965;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ciompi dott. Ciro, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno;

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore;

Dagnini prof. Guido, docente di clinica medica, primario dell'Ospedale Maggiore;

Forni prof. Giovanni, docente di clinica chirurgica, primario dell'Ospedale Maggiore;

Gelmetti dott. Pietro, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 26 febbraio 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(2511)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1130 del 21 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1112 del 14 dicembre 1965;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Gadani Giovanni . . . . . punti 71,24 su 120
2. Puri Augusto Adriano . . . . » 69,74 »
3. Pascarella Antonio . . . . » 68,22 »
4. Venturelli Mario . . . . . » 65,96 »
5. Ruspantini Benito . . . . . » 65,23 »
6. Damiani Giovanni . . . . . » 62,68 »
7. Tacconi Rio . . . . . . » 60,35 »
8. Scipioni Dante . . . . . » 59,89 »
9. Perazzi Mario Antonio . . . . » 59,04 »
10. Montanaro Antonio . . . . . » 56,08 »
11. D'Allocco Michele . . . . . » 55,75 »
12. Tarquini Luciano . . . . . » 53,93 »
13. Del Francia Franco . . . . » 50,50 »
14. Marchetti Luca . . . . . » 50,09 »
15. Bianchi Serafino . . . . . » 50 — »
16. Petroni Edoardo . . . . . » 49,90 »
17. Monaci Massimo . . . . . » 46 — »
18. Santoro Michele . . . . . » 45 — »
19. Buono Ferruccio . . . . . » 44,50 »
20. Burlini Luigi . . . . . . » 44 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 marzo 1966

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 251 del 7 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Gadani Giovanni: condotta comunale di Montefiascone;

2) Puri Augusto Adriano: condotta consorziale di Fabrica di Roma, Carbognano e Corchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 marzo 1966

Il veterinario provinciale: COSTA

(2513)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.